

Originale



COMUNE DI LILLIANES

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N. 20

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) - ANNO 2026

L'anno **duemilaventisei** addì **trenta** del mese di **luglio** alle ore ventuno e minuti quindici nella sala delle adunanze consiliari convocato per DETERMINAZIONE DEL SINDACO con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si e' riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

COGNOME e NOME	PRESENTE
DE GIORGIS Daniele - Sindaco	Sì
JANS Alessandro - Vice Sindaco	Sì
LANZAVECCHIA Raffaella - Assessore	Sì
ROLLAND Nicola - Assessore	Sì
VALLOMY Mirella - Assessore	Sì (da remoto)
BILLET Mirko Angelo - Assessore	Sì
BASTRENTAZ Fabio - Consigliere	No
LAZZARONI Cristiano - Consigliere	Sì
AGNESOD Alessio - Consigliere	Sì
BALLOT Stefania - Consigliere	Sì
PARAMATTI Martina - Consigliere	Sì (da remoto)
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

I Consiglieri non presenti sono ritenuti assenti giustificati.

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Signor Cinzia BIELER il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor DE GIORGIS Daniele nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) - ANNO 2026

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

Visto l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

Dato atto che il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»;*

Visto altresì quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

Dato atto che tale termine generale è stato tuttavia derogato, con specifico riferimento alla TARI, dall'art. 3, comma 5 *quinquies* D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, il quale ha previsto che, *«a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno»;* introducendo una disposizione di natura generale, con cui i termini per la definizione della manovra comunale in ambito TARI sono stati distinti da quelli ordinari previsti dall'art. 151 D.Lgs. 267/2000 per l'approvazione del bilancio comunale di previsione;

Evidenziato che quest'ultima norma ha formato oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 43, comma 11 D.L. 17 maggio 2022 n. 50, il quale ha previsto che *«nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile»;* così risolvendo il problema del termine entro il quale i Comuni avrebbero dovuto approvare i regolamenti e le tariffe TARI, allineandolo al termine previsto per l'adozione del bilancio di previsione;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, con la quale è stata approvata la Legge di Bilancio per l'anno 2026;

Visto l'art. 1 comma 677 della Legge di Bilancio 2026, il quale estende al 31 luglio 2026 il termine, precedentemente fissato al 30 aprile 2026 dall'articolo 3, comma 5-quinquies, primo periodo, del D.L. 228/2021, entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonché le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva;

Considerato che, con riferimento alla TARI, nella determinazione delle tariffe occorre tenere conto delle disposizioni introdotte da ARERA con particolare riferimento alla disciplina per la predisposizione del PEF, introdotta con delibera n. 397/205/Rif., con cui è stato avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2026/2029 (MTR-3);

Dato atto che, in sede di approvazione delle tariffe della TARI, occorre tenere altresì conto delle indicazioni legate all'approvazione, da parte di ARERA, della Delibera n. 15/2022/R/RIF, con cui è stato introdotto il *«Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)»*;

Vista la Delibera n. 386/2023/R/RIF, con cui ARERA ha previsto l'*«Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani»*, introducendo due nuove componenti tariffarie (denominate $UR_{1,a}$ e $UR_{2,a}$), di cui è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2024 e che riguardano:

- $UR_{1,a}$: la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (art. 1, comma 2, lett. a) L. 60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bter) D.Lgs 152/2006) e dei rifiuti volontariamente raccolti (art. 1, comma 2, lett. b) L. 60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bter) D.Lgs 152/2006), con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 0,10 €/utenza per anno
- $UR_{2,a}$: la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali calamitosi, con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 1,50 €/utenza per anno;

Vista la Delibera n. 133/2025/R/RIF, con cui ARERA, in attuazione di tale D.P.C.M. e ponendosi come obiettivo quello di armonizzare il nuovo meccanismo perequativo legato al bonus rifiuti con i meccanismi perequativi istituiti con Delibera n. 386/2023/R/RIF, ha modificato l'Allegato A alla medesima Delibera n. 386/2023/R/RIF, istituendo un'ulteriore componente perequativa unitaria (denominata $UR_{3,a}$), con unità di misura per anno attualmente fissata in € 6,00 per utenza al fine di finanziare il bonus sociale rifiuti, da riconoscere agli utenti che si trovano in particolari condizioni di disagio economico sociale;

Vista la delibera Arera n. 133/2025/R/RIF del 1° aprile 2025 che ha dato avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "Bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2025. Il bonus, valido dal 1° gennaio 2025, è destinato unicamente a utenti domestici con un ISEE fino a 9.530 euro (20.000 euro per famiglie con almeno 4 figli a carico) e consiste in una riduzione del 25% della Tari o tariffa corrispettiva limitatamente ad una sola utenza (se quindi il nucleo familiare ha più abitazioni potrà avere diritto al bonus per una sola di esse);

Vista la deliberazione consigliere n. 19 del 30.06.2025 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per l'anno 2025;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consigliere n. 5 del 30.04.2024 e successive modifiche;

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

Atteso che:

- ◆ il Segretario comunale ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell'articolo 49 bis, comma 1, della legge regionale 07.12.1998, 54 e dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- ◆ il Segretario, quale responsabile del servizio finanziario, ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 5 comma 1 punto B del regolamento comunale di contabilità;

Proceduto alla votazione palese espressa per alzata di mano per i consiglieri presenti in aula e per appello nominale per i consiglieri collegati in videoconferenza, con il seguente esito:

Presenti: n. 10

Assenti: n. 1

Astenuti: nessuno

Votanti: n. 10

Favorevoli: n. 10

Contrari: nessuno

DELIBERA

1. **di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **di approvare** le tariffe TARI per l'anno 2026, allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che – sulla base di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 446/1997, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 388/2000 e dall'art. 27, comma 8 L. 448/2001, poi integrato dall'art. 3, comma 5 *quinquies* D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022 – le tariffe approvate con il presente provvedimento avranno efficacia dal 1° gennaio 2026, essendo state adottate entro il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione della manovra TARI da parte dei Comuni, in deroga al termine generale fissato per l'approvazione del bilancio di previsione.
3. **di riservarsi**, a fronte dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina della TARI, di modificare la presente delibera, in particolare ove il Legislatore dovesse differirne il termine di approvazione;
4. **di stabilire** che, alla luce di quanto sopra, gli importi dovuti ai fini TARI per l'anno 2026 saranno riscossi in due rate consecutive, alle seguenti scadenze:
 - 31/12/2026;
 - 28/02/2027;
5. **di dare atto** che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13 *bis* D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2026, sulla base di quanto disposto dall'art. 15 *bis* D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;
6. **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).
7. **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale.

Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Parere di regolarità contabile FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. a) del regolamento comunale di contabilità.

Parere di legittimità FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. d) della L.R. 19.8.1998 n° 46 e dell'art. 49bis comma 1 della L.R. 7.12.1998 n° 54

IL SEGRETARIO COMUNALE
Cinzia BIELER

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N. 294 Registro pubblicazioni.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 31/07/2026 al 15/08/2026, ai sensi dell'art. 52 bis della L.R. 7.12.1998 n°. 54 e successive modifiche ed integrazioni.

Lillianes, lì 31/07/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è diventata esecutiva oggi 31/07/2026, primo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 52 ter della L.R. n. 54/98, come modificata dalla L.R. n.8/2003.

Lillianes, lì 31/07/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
